

COMUNE DI BEVILACQUA

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti
previsti per la forma di affidamento dei servizi di gestione del
verde pubblico, delle strade e di alcuni servizi di igiene pubblica del
Comune di Bevilacqua.
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di gestione del verde pubblico e delle strade Comunali
Ente affidante	Comune di Bevilacqua
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house
Durata del contratto	Scadenza: 31.12.2030
Nuovo affidamento	La relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012, art. 34, comma 20)
Servizio già affidato	Vedi relazione
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	I servizi dell'affidamento interessano il territorio del Comune di Bevilacqua

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Tommaso Girardi
Ente di riferimento	Comune di Bevilacqua
Area	Tecnica
Telefono	0442 647210
e-mail	tecnico@comune.bevilacqua.vr.it
Data di redazione	25/07/2019

PREMESSA QUADRO DI CONTESTO

A. Descrizione generale dell'attuale modello di gestione del servizio verde pubblico, delle strade e di alcuni servizi di igiene pubblica

La cura del verde pubblico riveste particolare importanza per un Comune che deve essere attento a presentare il proprio territorio nella forma adeguata alle aspettative dei residenti.

Nell'ottica di pervenire ad un'efficiente gestione dei servizi incidenti sulla tutela del contesto ambientale riferibile al Comune, si intende affidare a ESA-Com S.p.a. la gestione del verde pubblico, della manutenzione dei cigli stradali e altri servizi ambientali.

Sulla natura del servizio in argomento quale servizio pubblico locale, peraltro oggetto di accese dispute in dottrina, si intendono richiamare le seguenti pronunce giurisprudenziali ancorché le medesime abbiano ad oggetto principale verdetti riferiti ad altri servizi pubblici locali, i quali richiamano però specificatamente nel dispositivo anche il servizio verde pubblico.

Argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato (sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369) secondo cui *“deve ritenersi che la qualificazione di servizio pubblico locale spetti a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all'assetto organizzativo dell'ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico. Nel caso di specie il comune (...) ha assunto come servizi pubblici locali quelli di manutenzione.....e del verde pubblico.... Tanto è sufficiente per concludere che si tratta senz'altro di servizi pubblici locali ricadenti nel campo di applicazione del titolo V del T.U.E.L.”.*

Si aggiunga che Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta n. 8232 del 25 novembre 2010) ha osservato che *“la subordinazione al pagamento di un corrispettivo, rilevante nella prospettiva abbracciata dal Codice dei contratti pubblici in sede di distinzione tra la figura dell'appalto e quella della concessione (art. 2, comma 12), dipende dalle caratteristiche tecniche del servizio e dalla volontà «politica» dell'ente, ma non incide sulla sua qualifica di servizio pubblico locale ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al T.U.E.L.”.* Inoltre si precisa che, *“relativamente ai servizi pubblici locali, l'art. 117 T.U.E.L. precisa che la tariffa ne costituisce il corrispettivo ma non ne definisce il contenuto, determinato dalla possibilità concreta dell'ente di dividere sui singoli l'onere della gestione ed erogazione della prestazione. Che lo stesso Titolo V del T.U.E.L. disciplini anche i criteri per la determinazione e la riscossione delle tariffe non esclude dall'ambito dei servizi pubblici locali quelli erogati senza un corrispettivo, sempre che le prestazioni siano strumentali all'assolvimento delle finalità sociali dell'ente, come avviene per il servizio di pubblica illuminazione. In particolare, il Consiglio di Stato ha escluso che, a fini della qualificazione del servizio in oggetto, possa assumere rilievo la circostanza che il gestore del servizio venga, o meno, remunerato direttamente dall'utenza, mediante corresponsione della tariffa”.*

In sostanza, per la qualificazione di un servizio come Servizio Pubblico Locale non viene quindi in rilievo, meccanicamente, la cosiddetta “trilateralità” del rapporto economico (Comune-Erogatore-Cittadini), ma occorre avere riguardo alla fruizione diretta del servizio da parte dei cittadini stessi, fattispecie che indubbiamente si verifica nel caso della manutenzione del verde.

Conseguentemente, quei servizi – come la pubblica illuminazione, la gestione della rete stradale comunale, la cura del verde pubblico, ecc. – che, pur non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall'utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, possono essere ricondotti tra i servizi pubblici locali, in conformità al disposto dell'art. 112 TUEL.

Infine, merita richiamare un recente parere espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, 24/3/2015 n. 6 “Deliberazione

sulla classificazione più appropriata per la gestione del verde pubblico, nell'alternativa fra servizio pubblico locale e attività strumentale ancillare ad un servizio pubblico principale" nel quale il Comitato sostiene che il verde pubblico, in ambito comunale, rientra senz'altro fra i servizi pubblici locali, atteso che:

1. è rinvenibile una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l'obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione: norma che va individuata nell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, il quale come noto dispone che alla gestione dei servizi pubblici di competenza locale - vale a dire i "servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" - provvedono gli enti territoriali di riferimento.

L'indicazione è molto ampia, e ciò si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 TUEL), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale di riferimento (art. 112 TUEL).

2. anche nel caso del verde pubblico lo svolgimento delle attività di servizio pubblico ha il carattere della doverosità (SS.UU, Cassazione, ord. 27.5.2009, n. 12252) e le utilità da esse derivanti sono dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di terzi beneficiari (rientrando il verde pubblico fra i servizi indivisibili) ". Tali assunti sono indirettamente confermati, con riferimento al verde pubblico, dal combinato disposto degli artt. 1, commi 639 ss., della legge n. 147/2013 e 13 del DL n. 211/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/2011, per un verso, e dei regolamenti dei singoli comuni recanti la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), ovvero il tributo collegato all'erogazione e alla fruizione di quei servizi comunali non misurabili singolarmente in quanto non erogabili ad uno specifico utente bensì all'intera comunità (secondo la esemplificazione diffusamente in uso: manutenzione delle strade, manutenzione del verde pubblico, illuminazione pubblica etc.). Il che rileva, peraltro, anche nel senso di orientare la classificazione del verde pubblico, in ambito comunale, fra quelli che l'art. 149, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, qualifica come "servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità".

3. dette attività possono presentare un carattere economico e produttivo. La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore (cfr. Cons. Stato, n.5097 del 2009), sicché non rileva l'irrisorietà dell'utile che in concreto un servizio per come svolto produca", sicché, laddove non risulti che l'ente locale "abbia offerto il servizio gratuitamente o sopportandone parte dei costi ", ma, al contrario, sia provato che "abbia svolto in proprio un'attività imprenditoriale vera e propria, seppure senza autonoma organizzazione" (ad es., integrando la gestione del servizio con le attività svolte da uffici comunali), esso andrà considerato servizio pubblico locale a rilevanza economica.

SEZIONE A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Contesto normativo in cui si inquadra lo specifico servizio pubblico oggetto dell'affidamento.

Normativa dell'Unione Europea.

In ambito comunitario si rilevano molteplici elementi normativi finalizzati a garantire, per singoli aspetti, la tutela dell'ambiente, con incidenza sulla gestione del verde pubblico.

Normativa nazionale (trasversale e settoriale).

La normativa statale trasversale e settoriale incidente sulla gestione dei servizi pubblici locali, riferibile anche al servizio di gestione del verde pubblico – verde urbano, è individuabile nelle seguenti disposizioni:

- a) art. 34, commi 20 e 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, intese come successivamente integrate e modificate, con riferimento all'obbligo, in capo all'ente affidante, di predisporre e pubblicare una relazione dimostrativa della sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per il modello di affidamento prescelto (o esistente), nonché degli obblighi di servizio universale e di servizio pubblico, con esplicitazione delle eventuali compensazioni per gli stessi.
- b) legge 14 gennaio 2013, n. 10, (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), in particolar modo nel comma 1 dell'art. 6, con evidenziazione delle finalità della promozione del verde pubblico come mezzo di evoluzione del contesto e della comunità locali.
- c) D.lgs. 50/2016

Art. 5. (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico)

Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati ((le quali non comportano controllo o potere di veto)) previste dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che e' un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o piu' amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione e' retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivita' interessate dalla cooperazione.

7. Per determinare la percentuale delle attivita' di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attivita', quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attivita' della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attivita', il fatturato o la misura alternativa basata sull'attivita', quali i costi, non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e' piu' pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attivita', che la misura dell'attivita' e' credibile.

9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di societa' miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

Art. 192. (Regime speciale degli affidamenti in house)

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruita' economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche' dei benefici per la collettivita' della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio, nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa' in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016. Nello specifico Art. 9.

SEZIONE B. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Indicazione degli assetti gestionali e tecnico-economici

Dal punto di vista societario, ESA-Com. S.p.A. è attualmente configurata come società in house providing, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei dati riguardanti la società:

Atto Costitutivo del notaio Lucio Lombardi in data 26 luglio 2000, rep. n. 61.640, Raccolta n. 11.087 è stata costituita la società ECO-CISI S.p.A. (ora Esa-Com. S.p.A.) con sede in Nogara (VR) via A. Labriola, 1, previa deliberazioni dei seguenti Consigli Comunali:

1. Consorzio Intercomunale Servizi Integrati (CISI) verbale Assemblea n.9 del 23/06/2000;
2. Comune di Vigasio Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/06/2000;
3. Comune di Nogara Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20/07/2000;
4. Comune di Nogarole Rocca Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19/07/2000;
5. Comune di Salizzole Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19/07/2000;
6. Comune di Roverchiara Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04/07/2000;
7. Comune di San Pietro di Morubio Del.ne del Consiglio Comunale n. 43 del 24/07/2000;
8. Comune di Gazzo Veronese Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13/07/2000;
9. Comune di Sorgà Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2000;
10. Comune di Trenzuelo Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 14/07/2000;

in date successive hanno acquisito azioni della società i seguenti comuni:

n. prog.	Comune di:	data / tipo di atto	n. delibera
11	Terrazzo	17/12/2004 Delibera Consiglio Comunale	59
12	Angiari	21/12/2004 Delibera Consiglio Comunale	54
13	Belfiore	18/12/2006 Delibera Consiglio Comunale	47
14	Oppeano	28/11/2006 Delibera Consiglio Comunale	88
15	Casaleone	28/03/2008 Delibera Consiglio Comunale	13
16	Concamarise	26/03/2008 Delibera Consiglio Comunale	3
17	Palù	21/02/2008 Delibera Consiglio Comunale	5
18	Isola della Scala	20/11/2007 Delibera Consiglio Comunale	66
19	Erbè	23/12/2010 Delibera Consiglio Comunale	51
20	Isola Rizza	13/12/2011 Delibera Giunta Municipale	102
21	Ronco all'Adige	31/07/2018 Delibera Consiglio Comunale	39

in seguito a procedura di liquidazione successivamente le azioni di CISI , sono state cedute a:

- AMIA S.p.A. con atto notarile redatto dal notaio Andrea Lanza in data 23/07/2012 rep. N. 7.105 registrato presso l'Ufficio registro di Verona 1 in data 26/07/2012 al n. 14.240 serie 1T;
- Che a seguito di trasferimento di azioni da parte del liquidatore dr. Marco Ghelli CISI S.p.A. in liquidazione ha trasferito a CAMVO S.p.A. n. 48.258 azioni giusta annotazione del 23/11/2010 sul Libro Soci.

In data 02 dicembre 2011 con Verbale di Assemblea Straordinaria redatto dal Notaio Lucio Lombardi Rep. N. 83.713 Racc. n. 21.751 è stato modificato lo statuto sociale negli art.1,3,6,7,15 ed è stato inserito l'art.34-bis "Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto.

Con le successive modifiche statutarie approvate dall'assemblea sociale di ESA-Com. S.p.A. in data 22 dicembre 2017 vengono recepite le direttive in materia di società in house; più nello specifico sono stati modificati gli artt. 1,34 bis e inserito il nuovo art. 12 bis.

- Art. 1 - Denominazione e natura giuridica della società: Così come da proposte di seguito riportate;
- Capitale interamente pubblico;
 - Controllo analogo;
 - previsione che oltre l'80% del fatturato della società derivi da compiti effettuati in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci;
 - inserimento della possibilità di svolgere ulteriori attività rivolte anche a finalità diverse da quelle che costituiscono l'oggetto dei compiti effettuati in favore degli enti soci, fermo restando i vincoli imposti dal Testo Unico e sussistendo nel contempo la condizione del conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza in relazione all'attività principale della società;

Statuto Vigente

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"ESA-Com. S.p.A."

Articolo 1
Denominazione

Modifiche Approvate

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"ESA-Com. S.p.A."

Articolo 1
Denominazione e natura giuridica

La società è denominata: "ESA-Com. S.p.A."

La società è denominata "ESA-Com. S.p.A.": essa opera in conformità al modello gestionale *in house*, come disciplinato dall'ordinamento comunitario ed interno vigente.

La Società:

- a) è a capitale interamente pubblico, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente²
- b) è soggetta all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci nelle forme previste e richiamate dal presente Statuto.
- c) effettua oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento di compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci, direttamente o per il tramite di società a capitale interamente pubblico, ai sensi e con le modalità previste dalla legge; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato - che può essere rivolta anche a finalità diverse - è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

- Art. 12 - bis, assoggettamento della società al controllo analogo congiunto:

Statuto vigente

Modifiche Approvate

Articolo 12 - bis

Assoggettamento della società al controllo analogo congiunto

I soci esercitano su ESA-COM S.p.A il controllo analogo congiunto, ovvero esercitano congiuntamente un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 2, c.1 lett.d) e 16 del T.U. sulle Società a partecipazione pubblica di cui al Decreto Legislativo 175/2016 e 5,c.5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'esercizio del controllo analogo avviene mediante l'attribuzione agli Organi Societari delle competenze indicate nel presente Statuto ed inoltre con le forme e le modalità disciplinate da

apposito atto di diritto pubblico ex art. 30 DLgs. 267/2000, approvato e sottoscritto dai soci nelle forme di "Regolamento di attuazione del Controllo analogo.

I Soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società anche per il tramite di un Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto, composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati, che opera secondo quanto disposto dal citato "Regolamento di attuazione del Controllo Analogo", come previsto dal successivo art. 34-bis.

L'art. 34-bis dello statuto di ESA-Com. stabilisce che il controllo analogo viene esercitato mediante il Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto:

Statuto vigente

Modifiche Approvate

<u>Articolo 34-bis</u> <u>Comitato Intercomunale per il</u> <u>Controllo Congiunto</u>	<u>Articolo 34-bis</u> <u>Comitato Intercomunale per il</u> <u>Controllo Congiunto</u>
<p>"ECO CISI S.p.A." gestisce Servizi Pubblici Locali mediante affidamento in house, ed i Soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società anche per il tramite di un Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto.</p> <p>Il Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto è un organo composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati, ed ha il compito di effettuare il controllo analogo sulla Società, in forma congiunta, mediante le tipologie di controllo preventive, contestuale e successive, nelle forme e con le modalità previste da apposite "Regolamento di attuazione del Controllo analogo sulla società "ECO CISI S.p.A.", sottoscritto dai soci.</p>	<p>ESA-COM S.p.A gestisce Servizi Pubblici Locali mediante affidamento in house, ed i Soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società anche per il tramite di un Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto.</p> <p>Il Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto è un organo composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati, ed ha il compito di effettuare il controllo analogo sulla Società, in forma congiunta, mediante le tipologie di controllo preventive, contestuale e successive, nelle forme e con le modalità previste da apposite "Regolamento di attuazione del Controllo analogo sulla società "ESA-COM S.p.A.", sottoscritto dai soci.</p>

Il T.U. sulle Società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) differenzia il modello in house "unipersonale" da quello "pluripersonale"

a partecipazione congiunta facendo espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 5, c.5 del nuovo Codice (art. 2 lett.d) T.U.).

Per quanto attiene ai modelli pluripartecipati, la fattispecie è dunque disciplinata dal Nuovo Codice all'art. 5, c. 4 e 5, dove si dispone espressamente che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Nel caso di specie tutti i soci di ESA Com. S.p.A. hanno sottoscritto, nella forma di convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 il regolamento di attuazione del controllo analogo congiunto fra i soci che si allega in copia alla presente relazione.

Nel regolamento sono indicate le forme per l'esercizio del controllo analogo congiunto esercitato dai soci che si concretizzano in controllo preventivo (art.5) controllo contestuale (art.6) e controllo finale (art.7).

Assetto societario

Pertanto la nuova composizione societaria alla data odierna risulta essere la seguente:

nr	Elenco Soci	n. azioni	valore azioni €	quota in %
1	ANGIARI	1.040	1.040	1,00%
2	BELFIORE	942	942	0,91%
3	CAMVO SPA	48.258	48.258	46,40%
4	CASALEONE	1.040	1.040	1,00%
5	CONCAMARISE	520	520	0,50%
6	ERBE'	98	98	0,09%
7	GAZZO VERONESE	520	520	0,50%
8	ISOLA DELLA SCALA	1.040	1.040	1,00%
9	NOGARA	520	520	0,50%
10	NOGAROLE ROCCA	520	520	0,50%
11	OPPEANO	942	942	0,91%
12	PALU'	520	520	0,50%
13	ROVERCHIARA	520	520	0,50%
14	SALIZZOLE	520	520	0,50%
15	S. PIETRO DI MORUBIO	520	520	0,50%
16	SORGA'	520	520	0,50%
17	TERRAZZO	1.040	1.040	1,00%
18	TREVENZUOLO	2.702	2.661	2,56%
19	VIGASIO	520	520	0,50%
20	ISOLA RIZZA	98	98	0,09%
21	AMIA	41.600	41.600	40,00%
22	RONCO all'ADIGE	41	41	0,04%
totale		104.000	104.000	100,00%

In seguito alla modifiche statutarie in data 01/12/2011 i rappresentanti dei comuni di Angiari, Belfiore, Gazzo Veronese, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sorgà Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Casaleone, Concamarise, Isola della Scala, Palù, Erbè, e della società CAMVO S.p.A. hanno sottoscritto convenzione redatta ai sensi **dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per il Regolamento di Attuazione del Controllo Analogo Congiunto** sulla Società, e successivamente in data 30/12/2011 il comune di Isola Rizza e 27/02/2013 anche il socio AMIA S.p.A. hanno sotto scritto la stessa convenzione.

La società ESA-Com. S.p.A. rispetta pienamente i presupposti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 50/2016 va evidenziato che nel caso di specie l'affidamento ad ESA-Com. S.p.A. si configura come affidamento in house providing così come previsto dai principi comunitari, oltre al fatto che proprio nei confronti della stessa società il TAR Veneto, Sez. I, 14/12/2011 n. 1823 ha stabilito quanto segue:

“2.2.- Quanto, invece, alla dedotta illegittimità alla stregua del diritto comunitario dell'affidamento “in house providing” del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, va preliminarmente chiarito che tale istituto, che rappresenta il tentativo di conciliare il principio di auto-organizzazione amministrativa con i principi di tutela della concorrenza e del mercato, trova pacifica giustificazione a livello comunitario, e la trova nella nozione sostanziale di contratto.

La Corte di Giustizia, infatti, ha evidenziato che la nozione di contratto implica l'esistenza di una relazione intersoggettiva, ove coesistono almeno due soggetti sostanzialmente distinti.

Non c'è pertanto contratto - e non si applicheranno allora le regole comunitarie a tutela della concorrenza nella scelta del contraente - laddove l'Amministrazione si rivolga, per reperire una determinata prestazione, ad un soggetto che, pur essendo formalmente dotato di personalità giuridica diversa dall'Amministrazione, è tuttavia sottoposto ad un controllo gerarchico così intenso da parte dell'Ente che può essere assimilato al controllo che l'Amministrazione esercita sulle proprie strutture interne.

In presenza di tali condizioni, quindi, c'è non già un contratto (manca, infatti, una relazione intersoggettiva), ma, difettando la qualità di terzo in capo al soggetto affidatario, c'è soltanto un rapporto organico (o di delegazione interorganica), ed è per questo motivo che lo svolgimento della prestazione si configura una vicenda tutta interna alla pubblica amministrazione.

In altre parole, l'affidamento "in house" non è una fattispecie contrattuale eccezionalmente sottratta all'applicazione del diritto comunitario degli appalti e delle concessioni, ma è, al contrario, una fattispecie non contrattuale che, come tale, per sua stessa natura si sottrae al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni (cfr. la sentenza Stadt Halle della Corte di Giustizia: "un'autorità pubblica che sia una amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterna non appartenenti ai propri servizi. In tal caso, non si può parlare di contratto a titolo oneroso concluso con entità giuridicamente distinta dall'Amministrazione aggiudicatrice. Non sussistono quindi i presupposti per applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici").

2.3. - Ciò precisato, dunque, la giurisprudenza comunitaria e nazionale, partendo dal concetto che l'affidamento diretto di un servizio è giustificato quando il soggetto affidatario si trova in una posizione strumentale e di rapporto organico con l'Amministrazione affidante, ha individuato i requisiti in presenza dei quali può ritenersi verificata la sussistenza di detta posizione e, conseguentemente, giustificato il conferimento "in house".

Tali requisiti sono (si vedano al riguardo CGE 18-11-1999 n. C-107-98, caso Teckal srl e 11-1-2005 n. C-26-03 sent. Stadt Halle et RPL Lochau; CdS, IV, 25.1.2005 n. 168; V, 9.3.2009 n. 1365, 26.8.2009 n. 5082 e 29.12.2009 n. 8970) la proprietà, da parte dell'ente pubblico, del capitale sociale del soggetto affidatario e l'esercizio sul medesimo di una forma di controllo analoga a quella svolta sui propri servizi, e l'esercizio, da parte della società affidataria, della quota prevalente della sua attività a favore dei soci.

2.4.- Orbene, applicando alla fattispecie in esame gli anzidetti parametri, il requisito della proprietà pubblica di ECO CISI spa è pienamente rispettato, atteso che la predetta società è attualmente a totale partecipazione pubblica: l'art. 6 del suo statuto, peraltro, prevede che – ancorchè, contrariamente all'assunto della ricorrente, non sia necessario che lo statuto sancisca il divieto di apertura al capitale privato (cfr. Corte Giustizia, II, 17.7.2008 n. C-371/05 e III, 10.9.2009 n. C-573/07) - possono essere soci solo enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica.

In merito, poi, al requisito della prevalenza dell'attività della società verso i soci, non sussistono dubbi sul fatto che l'attività di ECO CISI spa sia interamente rivolta a favore dei soci (cfr. il bilancio 2010, da cui risulta che il fatturato deriva interamente dai pagamenti effettuati dai soci beneficiari dei servizi: doc. 4 della controinteressata)."

In ordine, infine, al "controllo analogo", tale requisito è regolato da apposite prescrizioni introdotte sia nello statuto della società che garantiscono un rigoroso potere di direzione, di coordinamento e di supervisione dell'attività della persona giuridica (cfr. gli artt. 13, 25 e 34 che consentono un penetrante controllo della gestione e degli aspetti finanziari che si estrinseca in poteri autorizzatori e sanzionatori), sia nello schema del contratto di servizio da stipulare con l'Amministrazione affidante (cfr. l'art 14, alla stregua del quale il Comune ha ampia facoltà di effettuare "controlli e verifiche sul livello del servizio reso alla cittadinanza").

In base all'art. 3 c. 2 dello statuto la società, potrà effettuare le seguenti attività:

2) La società potrà, quindi:

- a) gestire i servizi per la raccolta e l'autotrasporto di cose per conto di terzi, lo smaltimento dei rifiuti urbani, compresi: lo spazzamento; la pulizia e il diserbo di strade ed aree pubbliche, anche adibite a verde; la loro eventuale manutenzione; la rimozione di neve; realizzare i relativi impianti ed opere;
- b) gestire i servizi per la raccolta e l'autotrasporto di cose per conto di terzi, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento di rifiuti ingombranti, speciali anche pericolosi, compreso il movimento terra, il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonchè realizzare i relativi impianti ed opere;

- c) erogare i servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari e i trattamenti anti polvere di aree e strade pubbliche;
- d) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di isole ecologiche, punti ecologici e piattaforme ecologiche presso cui indirizzare i vari produttori di rifiuti per lo stoccaggio dei rifiuti stessi ed il successivo loro riutilizzo per produzione di energia od eventuale smaltimento in altre forme;
- e) provvedere al calcolo della tariffa prevista dal DPR 158/1999, alla sua riscossione previa emissione delle relative fatture, provvedendo alla stesura del piano finanziario annuale di riferimento per la tariffa stessa.

Data di costituzione:	26 luglio 2000
Sede legale:	Via A. Labriola, 1 Nogara (VR)
Oggetto Sociale:	La Società, in conformità alla legislazione vigente, ha per oggetto lo svolgimento delle attività relative alla gestione di servizi pubblici locali e del patrimonio e di tutte le operazioni e/o a ciò connesse e/o strumentali.
Capitale sociale al 31.12.2015:	€ 104.000,00
Altri soci:	vedi paragrafo "Assetto societario"
Percentuale di partecipazione del Comune:	0,0394%
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi	2015 Nessuno 2016 Nessuno 2017 Nessuno
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	2015 Nessuno 2016 Nessuno 2017 Nessuno
Consiglio di Amministrazione	Maurizio Dott. Lorenzetti (Presidente) Silvia Patrizia Prof. Donno (componente) Andrea Miglioanzi (componente)
Organo di controllo (collegio Sindacale)	Dott. Costantino Bissoli (Presidente) Dott.sa Sara Gasparini (componente) Dott. Maurizio Dusi (componente)

Risultati ultimi esercizi:

Anni	Volume d'affari	Utile d'esercizio	Patrimonio Netto
2017	9.905.949	76.600	2.478.316
2016	9.667.357	300.367	2.401.716
2015(*)	9.579.966	221.810	2.101.052
2014	9.594.679	194.340	1.879.241
2013	10.040.051	572.562	1.684.902
2012	9.443.565	279.550	1.112.340
2011	9.057.892	293.425	832.790
2010	8.429.570	168.493	539.365
2009	8.277.169	234.292	370.871
2008	5.820.955	29.005	136.580

(*) versione approvata, non riclassificata a seguito delle modifiche operate al Codice Civile dal D.Lgs. 139/2015

2. Descrizione delle modalità di erogazione del servizio

Sulla base di questo oggetto sociale, il Comune intende sottoscrivere con la Società una convenzione di servizio per la gestione dei servizi di gestione del verde pubblico, delle strade e di alcuni servizi di igiene pubblica comprendendo le attività di:

- ✓ Manutenzione del verde pubblico
- ✓ Manutenzione dei cigli stradali
- ✓ Manutenzione e pulizia caditoie stradali e rete raccolta acque meteoriche
- ✓ Trattamenti adalticidi, larvicidi e fitosanitari aree verdi e caditoie stradali

Dal punto di vista societario, ESA-Com. S.p.A. è attualmente configurata come società in house providing, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.

La configurazione della società nel modello in house providing caratterizza anche la configurazione dell'assetto proprietario e di controllo, talché i modelli di governance e i meccanismi gestionali, sia straordinari che ordinari, sono compatibili con le previsioni normative in materia di "controllo analogo" della Corte di Giustizia europea e della giurisprudenza.

Al riguardo tutti i soci hanno sottoscritto un regolamento per il controllo analogo congiunto già descritto in precedenza.

OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Definizione degli obblighi di servizio pubblico

I servizi sono considerati ad ogni effetto servizi di pubblico interesse per cui ESA-Com. S.p.A. uniformerà l'erogazione dei servizi ai principi di seguito elencati:

a) Eguaglianza

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti residenti e nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

b) Imparzialità

ESA-Com. S.p.A. avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

c) Continuità

L'erogazione dei servizi pubblici dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili a ESA-Com. S.p.A., quest'ultima dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti di ESA-Com. S.p.. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare

osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. ESA-Com. S.p.A. dovrà dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

e) Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza

Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

f) Legittimità

Per l'espletamento dei servizi ESA-Com. S.p.A. dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni, alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli incarichi e/o servizi nel rispetto delle discipline degli appalti pubblici in vigore.

Oltre la presenza di tali obblighi di servizio pubblico, relativi all'universalità del servizio, l'azienda si doterà di una carta degli Standard di servizio come sarà indicato nel contratto di servizio da sottoscrivere, con rigorosi standard tecnici per la gestione del verde cittadino (sono fissati standard relativi ai livelli minimi delle prestazioni).

Inoltre, nella stessa sono fissati standard tecnici aziendali quali:

- frequenze degli sfalci dei tappeti erbosi, del diserbo, del decespugliamento, delle manutenzioni dei cigli stradali e del taglio di siepi, della potatura di alberi lungo le strade e in aree verdi, di manutenzione di aiuole fiorite e di fioriere;
- orari di espletamento dei diversi servizi per tipologia di servizio.
- obbligo con cadenza concordata di metter in atto campagne di "customer satisfaction" da soggetti terzi;
- obbligo di utilizzare un cartellino di riconoscimento obbligatorio da parte degli operatori;
- obbligo di conservare e gestire una banca dati per i sinistri, incidenti e infortuni interna a ESA-Com S.p.A., con una reportistica in merito al numero di ore dedicate alla formazione sui problemi della sicurezza, il numero d'incidenti sul lavoro riscontrati e il numero di sinistri attivi e passivi registrati dagli automezzi e dalle attrezzature.

Compensazioni

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del d.l. 18 ottobre 2012, l'Ente deve anche indicare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario del servizio pubblico locale. Il concetto di compensazione può essere inteso in due modi diversi. In primo luogo, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari addizionali che gli enti locali devono corrispondere al soggetto affidatario del servizio pubblico locale.

In relazione al servizio di gestione delle aree verdi comunali, regolato da contratto di servizio, sulla base degli obblighi di servizio previsti nel contratto, per ogni attività sono previsti specifici piani di intervento, con cadenze regolate, ed elenco dei prezzi dei servizi richiesti soggetto a rivalutazione in relazione all'aggiornamento dei Prezziari Assoverde e Regione Veneto.

Sulla base di queste considerazioni, il valore per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino viene stimato in € 14.065,33 oltre I.V.A., per il servizio manutenzione cigli stradali in € 3.801,69 oltre I.V.A., per servizi di igiene pubblica (lotta vettori wmd – zanzara tigre) in € 1.967,89 oltre I.V.A., come da computi metrici allegati alla convenzione.

L'attuale meccanismo di remunerazione costituisce corrispettivo puro e risulta coerente con i parametri di Altmark (causa C-280/00).

SEZIONE C. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Specificazione della scelta della modalità di affidamento, dell'osservanza dei requisiti europei e descrizione dei relativi adempimenti.

Il quadro di riconfigurazione complessiva dei servizi di gestione del verde pubblico, delle caditoie e di alcuni servizi di igiene pubblica del Comune e la qualificazione dei servizi riconducibili ai servizi pubblici locali con rilevanza economica determinano la sottoposizione, per sussistenza del presupposto oggettivo, alla procedura di verifica prevista dall'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012.

[MB1]:
Inserire importi preventivati

Il Comune intende utilizzare il modello "in house providing" per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico – verde urbano.

La definizione del modello "in house providing" è riferita all'individuazione, quale soggetto gestore al quale affidare direttamente la gestione dei servizi, della società "ESA-Com. S.p.A."

Il modello gestionale prescelto, sulla base degli elementi di analisi economica e di contesto rappresentati nella sezione successiva, comporta il riscontro della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in house, con riferimento particolare:

a) alla partecipazione pubblica totalitaria, dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società in house (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle c. TREA Leuna);

b) al controllo analogo, per il quale l'ente affidante deve esercitare sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi (il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario);

c) alla destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.

Rispetto ai suddetti elementi l'analisi è stata effettuata tenendo conto anche di quanto disposto dall'art. 12 della Direttiva 24/2014/UE, il quale stabilisce che *"Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice."

Specificazione dell'osservanza dei requisiti europei rispetto alla modalità di affidamento scelta e descrizione dei relativi adempimenti.

Il riscontro dell'effettività del controllo analogo è rapportato all'analisi della sussistenza degli elementi di relazione specifica:

a) nello statuto della società ESA-Com. S.p.A.;

b) nei documenti esplicitanti la composizione del capitale sociale (estratti dalla visura camerale rilasciata dalla CCIAA di Verona);

c) nel sistema dei controlli esercitati dal Comune sulla società ESA-Com. S.p.A. in base agli artt. 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000, come desumibile dal Regolamento per il controllo analogo congiunto adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31/07/2019;

La verifica e le risultanze della stessa sono esplicitate nella tabella seguente, nella quale, in rapporto ad ogni requisito richiesto dall'ordinamento comunitario per la sussistenza del controllo

[MB2]:
Inserire data cc approvazione regolamento controllo analogo congiunto

analogo, sono riportati gli elementi riscontrati nel sistema regolativo delle relazioni tra il Comune e la società, con indicazione dell'atto o del documento e degli elementi specifici in esso riportati.

La prima colonna individua il requisito comunitario, come descritto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La seconda colonna individua l'elemento specifico sussistente nella relazione tra il Comune e la società in relazione all'affidamento diretto secondo il modello in house providing del servizio di gestione del verde pubblico, delle caditoie e dei servizi sopraelencati.

La terza colonna evidenzia sinteticamente il riferimento dell'atto (amministrativo, societario, contrattuale) o del dato normativo (regolamentare) che riporta l'elemento specifico indicato nella seconda colonna.

1. Requisito ordinamento comunitario:

Titolarità pubblica integrale del capitale sociale

Elemento specifico rilevato nel rapporto tra Comune e società corrispondente al requisito comunitario:

Lo statuto della ESA-Com. S.p.A. contiene norme che prevedono la titolarità del capitale sociale solo in capo a soci pubblici

Atto nel quale è riportato l'elemento specifico rilevato**Articolo 6 (statuto)**Capitale e azioni

1) Il capitale sociale è di EURO 104.000 (centoquattromila euro) ed è diviso in numero 104.000 (centoquattromila) azioni del valore nominale di EURO 1 (uno) ciascuna.

2) Possono essere soci e titolari di azioni soltanto enti pubblici o società a capitale interamente pubblico, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 7 (statuto)Trasferimento delle azioni

Le azioni della società sono trasferibili esclusivamente tra soggetti pubblici, secondo la normativa vigente.

2. Requisito ordinamento comunitario:

Potere di nomina del Comune dei componenti degli organi esecutivi

Elemento specifico rilevato nel rapporto tra Comune e società corrispondente al requisito comunitario:

Avendo la proprietà di parte del capitale sociale, spetta ai Soci la nomina dei componenti dell'organo esecutivo, atto previsto dallo statuto previa discussione nel Comitato per il Controllo Analogo Congiunto.

Atto nel quale è riportato l'elemento specifico rilevato**Articolo 12 - bis (statuto)**Assoggettamento della società al
controllo analogo congiunto

I soci esercitano su ESA-COM S.p.A. il controllo analogo congiunto, ovvero esercitano congiuntamente un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 2, c. 1 lett. d) e 16 del T.U. sulle Società a partecipazione pubblica di cui al Decreto Legislativo 175/1016 e 5, c. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'esercizio del controllo analogo avviene mediante l'attribuzione agli Organi Societari delle competenze indicate nel presente Statuto ed inoltre con le forme e le modalità disciplinate da apposito atto di diritto pubblico ex art. 30 DLgs. 267/2000, approvato e sottoscritto dai soci nelle forme di "Regolamento di attuazione del Controllo analogo".

I Soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società anche per il tramite di un Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto, composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati, che opera secondo quanto

disposto dal citato "Regolamento di attuazione del Controllo Analogo", come previsto dal successivo art. 34-bis.

Articolo 27 (statuto)
Composizione e nomina dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Spetta all'assemblea ordinaria, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, stabilire che la società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 5 – Controllo preventivo (regolamento Controllo Analogo Congiunto)

1. Nel rispetto della normativa vigente, ai fini del corretto esercizio del controllo analogo su ECO CISI S.p.A. i Soci espletano il controllo preventivo congiunto sulla Società mediante:

- a) atti di indirizzo dell'attività della Società risultanti dallo Statuto, dai Contratti di servizio, dalla Carta dei servizi e dal presente Regolamento;
- b) la nomina degli amministratori e dell'organo di controllo in aderenza alle previsioni di cui all'art. 2449 C.C;
- c) strumenti di programmazione.

3. Requisito ordinamento comunitario:

Obbligo di sviluppo dei servizi affidati nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente socio

Elemento specifico rilevato nel rapporto tra Comune e società corrispondente al requisito comunitario:

Lo statuto della società delinea come attività fondamentali quelle affidate dall'ente socio.

Atto nel quale è riportato l'elemento specifico rilevato

Articolo 3 (statuto)

Oggetto

1) La società ha la finalità di gestire servizi pubblici locali con la modalità in house ed ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o a mezzo di terzi di servizi in materia ambientale.

4. Requisito ordinamento comunitario:

Limitati poteri dell'organo di gestione della società.

Elemento specifico rilevato nel rapporto tra Comune e società corrispondente al requisito comunitario:

La società ESA-Com. S.p.A. ha un Consiglio di Amministrazione i cui poteri sono definiti nello statuto e sono equilibrati con quelli dell'assemblea

Atto nel quale è riportato l'elemento specifico rilevato**Articolo 25 (statuto)**Competenza e poteri dell'organo amministrativo

Nel rispetto delle previsioni statutarie, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, in esecuzione della relazione programmatica degli indirizzi e degli obiettivi deliberata dall'assemblea unitamente alla approvazione del bilancio, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo. E' invece necessario il Preventivo parere favorevole dell'Assemblea ordinaria dei Soci, per la contrazione dei mutui, nonché per tutte le operazioni di cui all'articolo 13 comma 5).

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) L'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- b) L'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale stesso.

Articolo 27 (statuto)Composizione e nomina dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Spetta all'assemblea ordinaria, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, stabilire che la società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a

quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 28 (statuto)

Presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dalla Assemblea.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

5. Requisito ordinamento comunitario:

Effettività del controllo analogo

Elemento specifico rilevato nel rapporto tra Comune e società corrispondente al requisito comunitario:

Il controllo analogo è esercitato in termini sostanziali dal Comune sulla società attraverso gli strumenti previsti dallo statuto sociale e dal Regolamento per il controllo analogo congiunto.

Atto nel quale è riportato l'elemento specifico rilevato

Articolo 12 - bis (statuto)

Assoggettamento della società al controllo analogo congiunto

I soci esercitano su ESA-COM S.p.A. il controllo analogo congiunto, ovvero esercitano congiuntamente un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 2, c. 1 lett. d) e 16 del T.U. sulle Società a partecipazione pubblica di cui al Decreto Legislativo 175/1016 e 5, c. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'esercizio del controllo analogo avviene mediante l'attribuzione agli Organi Societari delle competenze indicate nel presente Statuto ed inoltre con le forme e le modalità disciplinate da apposito atto di diritto pubblico ex art. 30 DLgs. 267/2000, approvato e sottoscritto dai soci nelle forme di "Regolamento di attuazione del Controllo analogo".

I Soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società anche per il tramite di un Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto, composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati, che opera secondo quanto disposto dal citato "Regolamento di attuazione del Controllo Analogo", come previsto dal successivo art. 34-bis.

Articolo 34-bis (statuto)

Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto

"ESA-Com. S.p.A." gestisce Servizi Pubblici Locali mediante affidamento in house, ed i Soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società anche per il tramite di un Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto.

Il Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto è un organo composto dai

legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati, ed ha il compito di effettuare il controllo analogo sulla Società, in forma congiunta, mediante le tipologie di controllo preventive, contestuale e successive, nelle forme e con le modalità previste da apposite "Regolamento di attuazione del Controllo analogo sulla società "ESA-Com. S.p.A.", sottoscritto dai soci.

Art. 4 - Tipologia dei controlli

(Regolamento per il Controllo Analogo Congiunto)

1. I Soci di ESA-Com. S.p.A. concordano nell'effettuare il controllo analogo sulla Società' - in forma congiunta - principalmente mediante:

- a) il controllo preventivo, in forma di indirizzo;
- b) il controllo contestuale, in forma di monitoraggio;
- c) il controllo successivo, in forma di verifica.

2. Tali controlli verranno esercitati secondo le modalità e gli strumenti di seguito riportati.

3. Altre modalità di controllo e verifiche potranno essere previste nei contratti di affidamento dei servizi. Questi ultimi, in ogni caso, dovranno prevedere il potere dei soci affidanti di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento del servizio, ai fini di controllarne la regolarità nonché il raggiungimento ed il mantenimento degli standard di qualità dei servizi affidati.

Dall'esame di tutte le norme e di tutte le circostanze incidenti sul rapporto tra il Comune quale ente affidante, e la società quale soggetto affidatario "in house" del servizio pubblico locale di gestione del verde pubblico, dei cigli stradali, delle caditoie stradali del Comune stesso, risulta che l'ente concessionario è soggetto ad un controllo che consente all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

SEZIONE D. ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA

Per il servizio di manutenzione del verde pubblico, delle strade e di alcuni servizi di igiene pubblica è innanzitutto opportuno rilevare come la remunerazione di ESA-Com. S.p.A. non ha carattere compensativo, ma di corrispettivo come già precedentemente evidenziato, rispetto alla quale è tuttavia necessario effettuare un'analisi di mercato come indicato, per altro, dal comma 553 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

Nel caso di specie i rapporti economici fra Ente e società gestrice saranno regolati da una convenzione con allegato disciplinare tecnico riportante i prezzi specifici per ciascuna categoria di intervento. L'Ente affidante, al fine di aggiornare periodicamente il costo dei singoli sotto servizi, effettuerà, volta per volta e servizio per servizio un'analisi del mercato di riferimento.

In particolare, con riferimento all'aggiornamento dei prezzi unitari, il dato unitario di remunerazione della società di tutte le attività di manutenzione del verde (potature straordinarie alberi d'alto fusto, potatura alberi piccolo fusto, arbusti, rampicanti e siepi, tosatura superfici prative e/o erbose, concimazioni, piantumazioni stagionali, trattamenti etc.) sarà mantenuto in linea con la media dei prezzi informativi per il periodo di riferimento pubblicati da Assoverde, Associazione Nazionale dei costruttori del verde e degli eventuali Prezzi informativi della Regione Veneto, oltre a prezzi di

mercato rilevati nelle recenti procedure di gara in materia di lavorazioni di verde urbano, espletate da Enti pubblici.

Da ultimo è opportuno segnalare come il riferimento ai valori Assoverde costituisce, sul mercato di riferimento, una scelta condivisa da altre amministrazioni locali.

Per le considerazioni esposte emerge come il riferimento ai prezzi Assoverde che il Comune utilizzerà, mediato con il Prezziario Regione Veneto, costituisca un elemento comparativo adeguato, alla luce dei livelli di qualità del servizio previsti dal contratto di affidamento e dal livello di professionalità maturato dalla società in tale settore.

Dalle evidenze riportate, seppur con un focus specifico sulla gran parte delle attività manutentive di verde urbano, risulta evidente come ESA-Com. S.p.A. sia conforme ai parametri di economicità ed efficacia nella gestione.

In conclusione, il servizio di gestione del verde pubblico è affidato alla società ESA-Com. S.p.A. che oramai da anni svolge il servizio integrato dei rifiuti urbani e che mediante efficientamento dello stesso può attivare attività complementari allo stesso in materia ambientale, il che ha consentito di creare una struttura efficiente in grado di economizzarne la realizzazione attraverso, soprattutto, l'esperienza del personale addetto e all'organizzazione aziendale che la presiede.

Per la descritta particolare rilevanza che il servizio in parola riveste, per l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rifiuti e manutenzione del verde, per come dimostrata negli anni scorsi e per la stretta connessione che la cura del verde pubblico ha con una serie di altri servizi comunali si ritiene necessario mantenere la cura del verde pubblico in capo al comune attraverso l'azione diretta della ESA-Com. S.p.A.

In relazione alle diverse attività di manutenzione del verde e di alcuni servizi di igiene pubblica si precisa che i prezzi di riferimento saranno desunti dal prezziario allegato allo schema di convenzione e che gli interventi saranno compensati a consuntivo. Nel caso di richieste di servizi aggiuntivi in corso d'anno verranno preventivati di volta in volta e concordati con l'Ente le modalità di effettuazione e le relative modalità di pagamento.

In ogni caso viene demandato alla Giunta Comunale di verificare al termine dei primi due anni il permanere delle ragioni di convenienza tecnica, economica ed operativa dell'affidamento ad Esa-com, tenuto conto del fatto che i relativi servizi sono stati gestiti nell'ambito dell'Unione dall'Adige al Fratta fino al 30 giugno 2019 e che dunque sono ritornati in capo al Comune solo a decorrere dall'1 luglio 2019.

Bevilacqua, lì 25/07/2019

f.to Il responsabile area tecnica
